

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

**Regolamento comunale approvato con DCC n. 49 del 22 novembre 2002
Approvato dalla Provincia di Padova ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/1996 con
determinazione n. 50 del 16 gennaio 2003**

In vigore dal 25 gennaio 2003

INDICE

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Determinazione numero autobus da adibire al servizio
- Art. 3 Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio
- Art. 4 Titoli preferenziali
- Art. 5 Cause di impedimento all'assegnazione della autorizzazione
- Art. 6 Assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 Inizio del servizio
- Art. 9 Durata dell'autorizzazione
- Art. 10 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 11 Commissione Comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento e sull'organizzazione del servizio
- Art. 12 Qualità del servizio
- Art. 13 Cronotachigrafo
- Art. 14 Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 15 Obblighi inerenti all'esercizio
- Art. 16 Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- Art. 17 Responsabilità nell'esercizio
- Art. 18 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 19 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 20 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 21 Procedura per le sanzioni
- Art. 22 Addetti alla vigilanza
- Art. 23 Responsabile del procedimento
- Art. 24 Esecutività del regolamento comunale

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett. B), nonché dagli artt. 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs. n. 285 del 30.04.1992
3. L'esercizio di attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Art. 2 Determinazione numero autobus da adibire al servizio

1. In relazione alle direttive della Regione Veneto intervenute nel PCR n. 124/97 il numero degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente viene determinato nei seguenti rapporti massimi:
per autobus destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, escluso il conducente:
 - A) per una popolazione del territorio comunale non inferiore a quattromila abitanti: una autorizzazione
 - B) una ulteriore autorizzazione per ogni successivo scaglione di quattromila abitanti con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.
2. In deroga al contingentamento di cui al punto 1 possono essere rilasciate altresì speciali autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni o per disabili. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

Art. 3 Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio

1. Per esercitare il servizio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate all'art. 2.
2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda. Possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli Enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche e l'anno di immatricolazione dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.

4. La domanda deve essere corredata da dichiarazione, a norma di legge, attestante:
- a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20/12/1991, n. 448;
 - b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;
 - c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'Utente per la richiesta del servizio;
 - d) autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
 - e) impegno a non esplicitare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - f) numero di partita Iva e/o Codice fiscale;
 - g) di non essere incorso in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni;
 - h) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CC.I.AA competente per territorio;
 - i) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso;
5. Occorre inoltre attestare:
- a) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera se trattasi di società, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi.
6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
- a) elenco soci;
 - b) elenco soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida
- Nelle domande dovranno essere, altresì indicate, l'assenza delle cause d'impedimento previste dall'art. 5.

Art. 4 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 1. l'anzianità di presenza operativa nel Settore
 2. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente
 3. il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale
 4. l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico

5. soci di Cooperative/ConSORZI costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio
6. l'anzianità e le caratteristiche dell'autobus che si intende adibire al servizio

Art. 5 Cause di impedimento all'assegnazione della autorizzazione

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
 - b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 6 Assegnazione dell'autorizzazione

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi la disponibilità, viene effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli
2. il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il Bando o estratto del bando è pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Per consentire la massima informazione, detto bando viene trasmesso alla Provincia, alle associazioni di categoria e pubblicato all'albo pretorio Comunale e con ogni altra forma ritenuta idonea.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione

1. l'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata in base alla graduatoria di cui all'art. 6 ed è riferita ad un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.
2. Per consentire l'esame da parte della Motorizzazione Civile, ai fini dell'immatricolazione del veicolo, e l'iscrizione alla Camera di Commercio, Il Comune rilascerà in via preventiva apposito nulla-osta.

Art. 8 Inizio del servizio

1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:
 - a) eventuale certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da eventuale rimessa;

- b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
 - c) certificato di abilitazione professionale tipo Kd;
 - d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.
2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
 3. Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio, trasmettendo iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.

Art. 9 Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.
2. L'intestatario dell'autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni la cui valutazione spetta all'autorità comunale, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre nel rispetto delle norme del regolamento comunale.
3. Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione presenterà, entro la fine dell'anno, apposita dichiarazione di prosecuzione dell'attività, con l'indicazione della sede, ricovero, il personale impiegato, fotocopia del libretto di circolazione con la revisione annuale dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della strada.
4. decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Art. 10 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni
 - b) aver compiuto sessant'anni
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Le condizioni di trasferibilità previste ai punti B) e C) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 19. Trascorsi 18 mesi dall'apertura della successione senza che sia

perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Comune dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. dei trasporti del 20/12/1991, n. 448.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art. 11 Commissione Comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento e sull'organizzazione del servizio

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento si provvede alla nomina di un'apposita Commissione di cui faccia parte, tra l'altro, un rappresentante del Servizio di Trasporti della provincia ed i Rappresentanti delle associazioni di categorie, maggiormente rappresentative (UPA, CNA, Associazioni consumatori, etc.)
2. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune: procede alla verifica periodica delle segnalazioni pervenute da parte dell'Utenza in merito a disservizi riscontrati.
3. La commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'art. 7 riguardante l'assegnazione di nuove autorizzazioni e redige la relativa graduatoria.

Art. 12 Qualità del servizio

1. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte degli uffici comunali per accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati.
2. Nel corso del servizio gli uffici comunali possono sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.
3. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito

dagli uffici comunali, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, l'Ufficio competente può provvedere al provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 13 Cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n. 727, ad eccezione degli scuolabus inferiori ai 35 q.li di massa a pieno carico, circolanti in ambito urbano.
2. in caso di utilizzo in ambito extraurbano lo scuolabus deve essere dotato di cronotachigrafo.

Art. 14 Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso.
2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Art. 15 Obblighi inerenti all'esercizio

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
 - a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale,
 - b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario
 - e) tenere comportamento corretto con il pubblico
 - f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale la sospensione del servizio stesso e il relativo periodo, qualora sia superiore a 15 giorni
 - g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene
 - h) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione
 - i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

Art. 16 Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di
 - a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati , anche durante il periodo di sosta
 - b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio
 - c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 17 Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18 Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal comune per un periodo superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal Comune sentita la Commissione di cui all'art. 11.

Art. 19 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune, sentita la commissione di cui all'art. 11, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione
 - b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio
 - c) quando l'attività venga esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso

- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio
- i) quando sia intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio
- j) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio

Art. 20 Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Comune nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 9
 - b) per decorrenza del termine annuale stabilito all'art. 10
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Comune, non sia dovuta a un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore
 - d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa
 - e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione
 - f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, previa autorizzazione di cui all'art. 15
 - g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'art. 11.

Art. 21 Procedura per le sanzioni

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'Autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento
3. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada, sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 TU 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

Art. 22 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di cui all'art. 13 della L. n. 689 del 24/11/1998.

Art. 23 Responsabile del procedimento

1. Il funzionario responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 per le pratiche riguardanti il noleggio autobus con conducente e il responsabile dell'ufficio commercio.
2. Le medesime pratiche vengono svolte nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

Art. 24 Esecutività del regolamento comunale

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della provincia ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 25 del 30.10.1998.
2. E' revocato il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.02.1987 n. 12.
3. Sono fatte salve le autorizzazioni al noleggio deliberate nel passato indipendentemente dai numeri massimi ora consentiti e i conseguenti provvedimenti concernenti l'assegnazione/trasferibilità delle autorizzazioni.